

Martedì 11 dicembre 2012

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2012)0468

Completamento del mercato unico digitale

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale (2012/2030(INI))

(2015/C 434/01)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2012, intitolata «L'Atto per il mercato unico II» (COM(2012)0573),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2012 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012)0238),
- vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2012 dal titolo «Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo rivela in quali paesi d'Europa le condizioni che si offrono ai consumatori sono migliori — Settima edizione del quadro di valutazione» (SWD(2012)0165),
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sul quadro di valutazione del mercato interno ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita» (COM(2012)0225),
- visto lo il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 maggio 2012 dal titolo «Report on Consumer Policy (July 2010 — December 2011) (SWD(2012)0132)» che accompagna la comunicazione intitolata «Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita (COM(2012)0225)»,
- vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2012 dal titolo «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» (COM(2012)0196),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2012 «Una strategia per gli appalti elettronici» (COM(2012) 0179),
- vista la proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2012 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011),

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0209.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0211.

Martedì 11 dicembre 2012

- vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 intitolata «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,
- visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 (COM(2011)0707) e i documenti di accompagnamento SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 ⁽⁴⁾,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2011, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),
- vista la comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 2011, dal titolo «Garantire il buon funzionamento dei mercati nell'interesse dei consumatori» — Sesta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo (SEC(2011)1271),
- vista la sua risoluzione, del 5 luglio 2011, su un commercio al dettaglio più efficace e più equo ⁽⁵⁾,
- visto il documento dei servizi della Commissione, del 7 aprile 2011, dal titolo «Consumer Empowerment in the EU» (SEC(2011)0469),
- vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2011, dal titolo «Consumers at home in the single market» — Quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori (SEC(2011)0299),
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico ⁽⁷⁾,
- vista la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione ⁽⁸⁾,
- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee su Google (cause riunite da C-236/08 a C-238/08, sentenza del 23 marzo 2010) e BergSpechte (causa C-278/08, sentenza del 25 marzo 2010) che definiscono il consumatore standard di Internet come «utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento»,
- vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0491.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0492.

⁽³⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0453.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0307.

⁽⁶⁾ GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 58.

⁽⁷⁾ GU C 50 E, del 21.2.2012, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

Martedì 11 dicembre 2012

- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
- vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 su una nuova strategia per il mercato unico,
- vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 sull'Eurobarometro Flash n. 282,
- vista la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),
- vista la «Valutazione del commercio elettronico transfrontaliero nell'UE attraverso acquisti simulati», uno studio svolto per conto della DG SANCO della Commissione da YouGovPsychonomics e pubblicato il 20 ottobre 2009,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 settembre 2009, sul seguito dato al quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo nel settore dei servizi finanziari al dettaglio (SEC(2009)1251),
- visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (COM(2009)0346) e il progetto di raccomandazione della Commissione ad essa allegato (SEC(2009)0949),
- vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330),
- vista la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009) 0336),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 marzo 2009, intitolato «Relazione sul commercio elettronico transfrontaliero nell'UE» (SEC(2009)0283),
- vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul commercio internazionale e Internet ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU C 349E, del 22.12.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0453.

⁽³⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 112.

⁽⁴⁾ GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU C 146E, del 12.6.2008, pag. 370.

Martedì 11 dicembre 2012

- visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa ⁽²⁾,
- visto l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno ⁽³⁾,
- viste la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto europeo dei contratti e la revisione dell'acquis: la via da seguire ⁽⁴⁾, e la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo ⁽⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2006)0334),
- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ⁽⁷⁾,
- visto l'Eurobarometro speciale n. 342 sul potenziamento delle responsabilità dei consumatori,
- vista la Convenzione CNUDCI sull'uso delle comunicazioni elettroniche per le aggiudicazioni a livello internazionale (2005), la legge tipo del CNUDCI sulle firme elettroniche (2001) e la legge tipo del CNUDCI sul commercio elettronico (1996) ⁽⁸⁾,
- vista la prima relazione del 21 novembre 2003 sull'applicazione della direttiva sul commercio elettronico (COM(2003) 0702),
- vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE ⁽⁹⁾,
- vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁰⁾,
- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽¹¹⁾,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹²⁾,

⁽¹⁾ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.

⁽⁵⁾ GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.

⁽⁶⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

⁽⁸⁾ <http://www.un.or.at/unictral>

⁽⁹⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

⁽¹⁰⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁽¹¹⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Martedì 11 dicembre 2012

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come integrata nei trattati dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 21 (non discriminazione), 24 (diritti dei minori), 25 (diritti degli anziani), 26 (integrazione dei disabili) e 38 (protezione dei consumatori),
 - visto l'articolo 9 TFUE ai sensi del quale «[n]ella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»,
 - visto l'articolo 11 TFUE, ai sensi del quale «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»,
 - visto l'articolo 12 TFUE, ai sensi del quale «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»,
 - visto l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse (economico) generale,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0341/2012),
- A. considerando che il completamento del mercato unico digitale rappresenta un fattore cruciale perché l'UE possa divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo;
- B. considerando che il commercio elettronico e i servizi on-line costituiscono la forza vitale di internet e sono di importanza cruciale per le finalità della strategia Europa 2020 per il mercato interno, apportando benefici sia ai cittadini che alle imprese mediante una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- C. considerando che il 99 % delle imprese europee sono PMI; che queste, assicurando l'85 % dei posti di lavoro, sono il motore dell'economia europea e quelle su cui grava principalmente il compito della creazione di ricchezza, dell'occupazione e della crescita nonché dell'innovazione e della R&S;
- D. considerando che il commercio elettronico è diventato un elemento essenziale del commercio e un importante motore della scelta dei consumatori, della concorrenza e dell'innovazione tecnologica, in quanto i consumatori e le imprese distinguono sempre meno tra on-line e off-line nella loro vita quotidiana;
- E. rammenta che un mercato unico digitale, nel quale i servizi possano liberamente circolare in un mercato di 500 milioni di consumatori, rappresenta un motore essenziale per la competitività e la crescita economica che crea occupazione altamente qualificata e agevola la convergenza dell'UE verso un'economia fondata sulla conoscenza;
- F. sottolinea che la banda larga e internet rappresentano importanti motori per la crescita economica, la società della conoscenza, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e la competitività europea, nonché uno stimolo per il commercio e l'offerta di servizi online; sottolinea che i consumatori e le imprese necessitano dell'accesso alla banda larga per sfruttare appieno le possibilità offerte da Internet;
- G. sottolinea l'importanza di sportelli unici per l'IVA al fine di agevolare il commercio elettronico transfrontaliero per le PMI e promuovere la fatturazione elettronica; rileva, tuttavia, che tale «sportello unico» dovrebbe essere creato solo nell'ambito delle istituzioni esistenti senza aumentare l'onere a carico del contribuente;
- H. considerando che le imprese che hanno creato una propria economia web si sono sviluppate molto più di altre e che nell'attuale crisi economica e finanziaria, con la creazione di posti di lavoro che dipende sostanzialmente dalle PMI, è essenziale rimuovere gli ostacoli al commercio on-line affinché esse possano beneficiare di tutti i suoi vantaggi;
- I. considerando che i mercati online devono garantire la massima flessibilità al fine di creare migliori opportunità commerciali e di sviluppo nel settore;

Martedì 11 dicembre 2012

- J. considerando che il commercio elettronico costituisce un importante complemento del commercio off-line, in grado di offrire opportunità di crescita alle piccole aziende e maggiore accesso a beni e servizi, anche nelle zone remote e nelle zone rurali, nonché a persone con disabilità e mobilità ridotta;
- K. considerando che, in alcuni paesi del G-8, negli ultimi cinque anni internet ha contribuito per il 20 % alla crescita economica e per il 25 % alla creazione di posti di lavoro;
- L. considerando che i vantaggi della globalizzazione possono essere più uniformemente ripartiti tra i consumatori e le PMI grazie a internet e al commercio elettronico;
- M. considerando che con un funzionamento efficace del mercato interno si segnerebbe un importante passo in avanti ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'agenda di Lisbona in termini di incremento della crescita, di occupazione e di competitività, il tutto al servizio dei 500 milioni di consumatori dell'UE;
- N. considerando che il mercato unico digitale offre ai consumatori una scelta più ampia a prezzi maggiormente competitivi, in particolare a coloro che vivono in zone meno accessibili, remote o periferiche così come a coloro che hanno mobilità ridotta, che altrimenti non avrebbero accesso a una vasta gamma di beni; considerando che internet consente alle nuove imprese, in particolare alle PMI, di moltiplicarsi e permette alle aziende esistenti di prosperare, posizionandosi nelle nuove nicchie di mercato;
- O. considerando che le persone con disabilità sono in Europa 75 milioni e che anche queste devono poter avere pieno accesso al mercato interno, con particolare attenzione alle sfide delle interfacce digitali nel caso di persone con menomazioni della vista;
- P. considerando che internet e la tecnologia rappresentano strumenti in grado di consentire l'internazionalizzazione delle PMI e una loro maggiore partecipazione nei mercati e nel commercio internazionali; invita a istituire un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile; chiede al contempo un quadro agevolato per la fatturazione elettronica; sottolinea per questi due aspetti l'importanza di garantire interoperabilità e norme aperte in modo da favorire al massimo concorrenza e potenzialità di mercato;
- Q. considerando che, nel commercio elettronico, i consumatori beneficiano di prezzi più bassi e di una più ampia gamma di scelta, nonché della comodità di poter effettuare acquisti senza spostarsi da casa; considerando che ciò giova in particolare ai consumatori disabili e ai consumatori che vivono in zone rurali o remote;
- R. considerando che il buon funzionamento dell'economia digitale è imprescindibile per assicurare il buon funzionamento dell'economia dell'UE; considerando, tuttavia, che la libera circolazione dei servizi digitali è oggi gravemente ostacolata dalla frammentazione delle norme a livello nazionale, a causa del fatto che le imprese incontrano numerosi ostacoli a vendere al di là dei confini nell'UE, soprattutto in ragione delle diverse disposizioni vigenti a livello di singoli Stati membri in settori quali la protezione dei consumatori, l'IVA, la normativa su prodotti specifici e le operazioni di pagamento; considerando l'esigenza di esortare le istituzioni dell'UE a rafforzare il proprio impegno volto all'eliminazione, entro il 2015, dei principali ostacoli normativi alle transazioni transfrontaliere online e di invitare la Commissione a continuare a proporre provvedimenti legislativi mirati per affrontare i principali ostacoli;
- S. considerando che il commercio elettronico permette ai consumatori di beneficiare di prezzi più bassi e di una più ampia gamma di scelta, ma che il 60 % dei siti web sono attualmente inadatti per gli acquisti transfrontalieri on-line e che la fiducia dei consumatori e delle imprese nell'ambiente digitale è ancora bassa;
- T. considerando che è opportuno aumentare l'accesso alle informazioni attendibili e la trasparenza, in modo da consentire ai consumatori di confrontare non solo i prezzi, ma anche la qualità e la sostenibilità dei beni e servizi on-line;
- U. considerando che la frammentazione del mercato digitale dell'UE mette a rischio i diritti conquistati con l'acquis comunitario; vi è infatti fra i consumatori e le imprese scarsa certezza giuridica sul commercio transfrontaliero per via delle troppe disposizioni legali fra loro divergenti, una circostanza che non permette agli operatori commerciali, alle amministrazioni o ai consumatori di disporre di regole chiare e facilmente applicabili;
- V. considerando che la maggior parte delle controversie vengono di fatto risolte in sede extragiudiziale e che i termini previsti per i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) possono essere troppo brevi ed è necessario un sistema efficace di risoluzione on-line delle controversie (ODR);

Martedì 11 dicembre 2012

- W. considerando che, per giungere a un completo e autentico mercato unico digitale, è vitale superare la frammentazione giuridica che attualmente caratterizza un certo numero di settori;
- X. considerando che il commercio elettronico e i servizi on-line favoriscono lo sviluppo di un mercato unico sostenibile, grazie all'uso di tecnologie, norme, etichette, prodotti e servizi a bassa emissione di carbonio ed ecocompatibili;

Un mercato unico digitale per la crescita e l'occupazione

1. sottolinea che in tempi di crisi economica e finanziaria è essenziale agire per stimolare la crescita e creare occupazione e pone l'accento sul fatto che il completamento del mercato unico digitale sarebbe un cruciale passo in avanti verso il conseguimento di tale obiettivo; invita pertanto la Commissione ad attuare il suo piano di lancio e completamento del mercato unico digitale; sottolinea che il mercato unico digitale rappresenta il modo più semplice per le imprese e i cittadini di trarre vantaggio dai benefici offerti dal mercato unico;
2. saluta con favore la nuova comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e i servizi on-line pubblicata l'11 gennaio 2012, che punta ad elaborare un quadro coerente per il commercio elettronico tramite il rafforzamento della fiducia e l'estensione del commercio elettronico e dei servizi on-line ai settori B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumers), C2C (consumers-to-consumers) e G2G (government-to-government); invita la Commissione a segnalare, entro la fine del 2012, i progressi compiuti nelle 16 «Principali azioni» conformemente a quanto indicato nei cinque settori prioritari della comunicazione;
3. accoglie con favore la nuova comunicazione della Commissione su un «Atto per il mercato unico II», che comprende azioni fondamentali per sostenere lo sviluppo di un'economia digitale europea; sottolinea la necessità di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico digitale;
4. invita la Commissione ad attuare, sviluppare e seguire efficacemente il suo piano d'azione per facilitare l'accesso transfrontaliero a prodotti e contenuti on-line e, a tal fine, a fornire una tabella di marcia per la realizzazione di un piano intersettoriale che assicuri lo sviluppo del mercato unico digitale e la promozione di una crescita, competitività e occupazione durature, adattando nel contempo l'economia europea alle sfide dell'odierna economia globale;
5. sottolinea che la frammentazione e l'assenza di certezza giuridica costituiscono nel mercato unico digitale gravi motivi di preoccupazione, e che la diversità con cui gli Stati membri applicano le norme rappresenta una questione da trattare al fine di aumentare la scelta dei consumatori; ritiene che la frammentazione derivi in parte anche da un recepimento lento o inefficace delle direttive da parte degli Stati membri, un fattore che le istituzioni dell'UE dovrebbero sottoporre a un controllo più rigoroso;
6. sottolinea che tutta la nuova normativa pertinente sul mercato unico deve essere sottoposta a un test del mercato unico digitale; invita la Commissione ad esaminare la sostenibilità dell'introduzione di un tale test nell'ambito della sua valutazione d'impatto, onde assicurare che non ostacoli lo sviluppo del mercato unico digitale e non dia luogo ad ulteriori ostacoli o frammentazioni per il commercio off-line e on-line;
7. accoglie con favore l'annuncio, da parte della Commissione, della nuova comunicazione e del nuovo programma d'azione e ricorda, in questo contesto, che la direttiva sul commercio elettronico dispone che i fornitori di servizi della società dell'informazione abbiano la responsabilità di agire, in determinate circostanze, al fine di prevenire o arrestare attività illegali on-line;
8. conviene con la Commissione che non occorre procedere alla revisione del quadro giuridico attuale previsto dalla direttiva sul commercio elettronico; sottolinea, tuttavia, la necessità di ulteriori chiarimenti in vista dell'attuazione delle procedure di notifica e di intervento in caso di contenuti illegali;
9. sottolinea la necessità di modernizzare e agevolare le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali e di estendere il riconoscimento automatico ad altre professioni oltre a quelle attualmente interessate, in particolare alle nuove professioni necessarie per le industrie verdi e digitali; rileva che ciò faciliterà la mobilità dei lavoratori altamente qualificati;
10. sottolinea l'importanza di sviluppare una strategia europea in materia di «cloud computing» considerato il suo potenziale in termini di competitività dell'UE, di crescita e di creazione di posti di lavoro; sottolinea che il cloud computing, con i suoi costi minimi di accesso e requisiti ridotti di infrastrutture, costituisce un'opportunità per l'industria informatica europea, e in particolare per le PMI, di crescere e assumere una posizione predominante in settori come l'esternalizzazione, i nuovi servizi digitali e i centri di dati;

Martedì 11 dicembre 2012

11. sottolinea l'importanza del collegamento tra la direttiva sul commercio elettronico e il sistema d'informazione del mercato interno;

PMI

12. sottolinea che le PMI formano la spina dorsale dell'economia europea e che pertanto è essenziale predisporre un piano d'azione per integrarle nel mercato unico digitale; sottolinea anche l'urgente necessità che tutte le PMI europee dispongano dell'accesso a banda larga; osserva che lo sfruttamento delle possibilità dell'economia e del mercato unico digitale grazie all'innovazione e all'uso intelligente delle TIC sarebbe di grande ausilio al fine di permettere alle PMI di uscire dall'attuale crisi e di generare crescita e occupazione;

13. sostiene la ferma volontà della Commissione di rafforzare e facilitare lo sviluppo dell'infrastruttura TIC per colmare il divario digitale; rammenta che lo sviluppo delle infrastrutture TIC ha un impatto positivo sulla coesione sociale, la crescita economica e la competitività dell'UE, nonché sulla comunicazione, la creatività e l'accesso dei cittadini all'istruzione e all'informazione; accoglie con favore le iniziative nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale e di sviluppo del territorio rurale, ma anche della BEI, per il miglioramento del collegamento dei territori rurali alle infrastrutture TIC;

14. sottolinea che è fondamentale, per conseguire l'obiettivo di creare crescita e occupazione, eliminare i restanti ostacoli giuridici al commercio elettronico, fornire alle imprese le informazioni e le competenze necessarie e offrire loro gli strumenti necessari per lo sviluppo della loro attività on-line in modo più semplice ed efficiente;

15. sottolinea che il completamento di un mercato unico digitale pienamente operativo richiede uno sforzo coordinato volto a garantire l'accesso alla rete, nonché alle competenze necessarie a tale scopo, a tutti i cittadini indipendentemente dall'età, dall'ubicazione, dall'istruzione o dal genere;

16. insiste sul fatto che le competenze digitali sono di fondamentale importanza per lo sviluppo di un mercato unico digitale concorrenziale e che tutti gli europei devono disporre delle apposite competenze digitali; sottolinea il carattere fondamentale dell'impegno di dimezzare i divari relativi all'alfabetizzazione e alla competenza digitale entro il 2015;

17. invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un piano d'azione di questo tipo, sulla cui base promuovere l'integrazione delle PMI nelle catene di valore digitale adottando misure e iniziative che incentivino l'uso intelligente delle TIC per l'innovazione e la competitività e lo sviluppo delle competenze informatiche e che informino maggiormente sui vantaggi e sul potenziale dell'economia di internet — ad es. tramite la rete europea di sostegno all'e-business per le PMI (eBSN) — prevedendo anche azioni di sostegno finanziario alle PMI innovative;

18. sottolinea l'importanza di sviluppare una strategia per stimolare in Europa l'imprenditoria digitale, per promuovere la formazione dei commercianti on-line e incoraggiare i programmi di sviluppo delle PMI rivolti soprattutto alle PMI innovative e dinamiche di ogni settore onde assicurare un elevato potenziale di crescita e innovazione e creare nuovi posti di lavoro in Europa, rafforzando altresì la fiducia dei consumatori e sviluppando nuovi mercati di nicchia per le PMI che altrimenti non esisterebbero;

19. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la normativa vigente al fine di far fronte agli ostacoli che limitano la crescita delle PMI, come i costi elevati di accesso al mercato, il costo per diffondere la notorietà dei marchi in più paesi e i limiti del sistema informatico;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure volte a offrire sostegno finanziario alle PMI innovative tramite gli attuali programmi, come il Programma per la competitività e l'innovazione (CIP), il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e il Programma dell'UE in materia di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020) o tramite la creazione di programmi specifici, come pure la proposta di normativa sui fondi di venture capital;

21. ritiene che, oltre a una diffusione sistematica delle TIC, sia essenziale ai fini dello sviluppo del mercato unico digitale promuovere l'eccellenza della ricerca sulle TIC e stimolare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione collaborativa ad alto rischio nel campo delle TIC; sottolinea che l'Europa deve essere all'avanguardia nello sviluppo avanzato di norme e tecnologie internet; propone che, nel quadro delle prossime prospettive finanziarie e del programma Orizzonte 2020, sia previsto un aumento sostanziale della dotazione finanziaria dell'UE per la ricerca sulle TIC;

Martedì 11 dicembre 2012

Superare le restanti barriere al Mercato unico digitale

22. sostiene la possibilità di collaborare con centri di ricerca; accoglie con favore i piani della Commissione per promuovere investimenti pubblici e privati sulle reti di telecomunicazione transeuropee nell'ambito del meccanismo per il collegamento dell'Europa (CEF) e sottolinea il significato di una introduzione permanente dell'infrastruttura dei servizi digitali transeuropea per la crescita economica e la competitività dell'UE;

23. rileva che una rapida diffusione della banda larga ultraveloce è indispensabile per la competitività globale dell'Europa, lo sviluppo della produttività europea e la nascita di nuove e piccole imprese che possono svolgere un ruolo guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi;

24. sollecita l'adozione di misure specifiche per garantire che le PMI possano sfruttare appieno il potenziale della banda larga nei settori del commercio elettronico e degli appalti elettronici; invita la Commissione a sostenere le iniziative degli Stati membri volte a sviluppare le competenze informatiche nelle PMI e stimolare modelli aziendali innovativi e basati su internet tramite il Programma per la competitività e l'innovazione (CIP) e il futuro programma corrispondente, il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME);

25. invita la Commissione ad individuare le attuali barriere ai servizi di consegna transfrontalieri e ad adottare misure adeguate per affrontarli, tenendo conto dei risultati del nuovo studio condotto e in modo tale da consentire sia alle imprese che ai consumatori di trarre il massimo vantaggio dal mercato unico digitale; sottolinea che fattori quali l'accessibilità, l'affidabilità, la rapidità di consegna, un servizio agevole, un sistema di restituzione efficiente e trasparente e tariffe più basse per i servizi di consegna transfrontalieri sono promossi in modo migliore da una concorrenza libera e leale, in modo tale da non ostacolare gli scambi transfrontalieri ed aumentare la fiducia dei consumatori; ritiene che i servizi di consegna transfrontalieri dovrebbero essere basati non solo sui confini fisici, ma, ove possibile, tener conto anche della distanza dal consumatore; considera essenziale assicurare forme innovative di consegna che siano maggiormente flessibili in termini di scelta dell'ora o del luogo di raccolta o di un punto di smistamento senza costi aggiuntivi; ritiene fondamentale l'eventuale adozione di misure volte a garantire le consegne in zone remote o periferiche a prezzi ragionevoli;

26. rammenta la necessità di un approccio politico integrato al completamento del mercato unico dei trasporti per quanto riguarda tutte le modalità (tra cui cabotaggio stradale, trasporto ferroviario ecc.) e tutta la legislazione ambientale onde evitare inefficienze della catena di approvvigionamento o inutili aumenti di costi sia per i commercianti a distanza che per i clienti nell'ambito del commercio elettronico;

27. invita gli Stati membri e la Commissione a ridurre l'onere amministrativo attraverso la possibilità di utilizzare il sistema del paese del venditore o del paese dell'acquirente, al fine di evitare la duplicazione delle procedure e la confusione in merito alle norme applicabili sia ai dettaglianti che ai consumatori on-line;

28. invita la Commissione ad individuare soluzioni alle difficoltà incontrate dalle PMI nella gestione delle restituzioni e nei problemi relativi alle infrastrutture di spedizione, e a ridurre i costi connessi alla risoluzione delle denunce e dei conflitti transfrontalieri;

29. sottolinea che, dato che i contenuti dei siti web possono essere tradotti automaticamente in modo approssimativo abbastanza facilmente, l'ulteriore vantaggio del mondo digitale consiste nel poter contribuire a ridurre le barriere linguistiche nel mercato unico;

30. sottolinea l'importanza per i consumatori di consegne efficienti, di un migliore riscontro sulla consegna e di una ricezione del loro prodotto entro i termini stabiliti, tutti fattori identificati come gravi motivi di preoccupazione dei consumatori nell'ultimo quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori;

31. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare le possibilità di semplificazione e standardizzazione delle norme IVA nel contesto delle transazioni transfrontaliere on-line; sottolinea che l'attuale quadro giuridico europeo in materia d'IVA costituisce un ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi digitali e che incoraggiare le imprese a sviluppare e a offrire nuovi servizi on-line a livello paneuropeo dovrebbe essere una priorità nella revisione delle norme in materia d'IVA; ritiene che il contenuto culturale, giornalistico o creativo digitalmente distribuito dovrebbe essere assoggettato alla stessa aliquota IVA dei prodotti equivalenti cartacei o offerti on-line, al fine di evitare la distorsione del mercato; invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere l'opportunità offerta dalle modifiche del 2015 alle norme IVA al fine di creare ed estendere lo «Sportello unico europeo» al commercio elettronico, almeno per le PMI;

Martedì 11 dicembre 2012

32. invita la Commissione a proporre una revisione della direttiva 2006/112/CE al fine d'introdurre una nuova categoria di servizi a carattere culturale, forniti telematicamente, soggetti a un'aliquota IVA ridotta; suggerisce che le opere e i servizi culturali venduti online, come i libri digitali, godano dello stesso trattamento preferenziale riservato a prodotti analoghi in formato tradizionale, come i libri tascabili, e siano quindi soggetti ad un'aliquota IVA ridotta; ritiene che l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA alle pubblicazioni digitali potrebbe, in questo contesto, rafforzare considerevolmente l'attrattività delle piattaforme digitali;
33. invita la Commissione ad affrontare, nella revisione della normativa IVA, l'anomalia della possibile applicazione di aliquote IVA ridotte ai libri stampati e ad altri contenuti culturali, ma non a prodotti identici, disponibili in formato elettronico;
34. saluta con soddisfazione il libro verde della Commissione sui pagamenti per carta, internet e telefono mobile; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare idonee misure al fine di realizzare un quadro normativo UE completo, efficacemente integrato, competitivo, innovativo, neutro e sicuro per i pagamenti tramite internet o telefono mobile;
35. sottolinea l'importanza di affrontare la questione dei micropagamenti e degli elevati costi amministrativi che spesso si devono sostenere per il pagamento di importi esigui; rimarca l'uso sempre più diffuso dei pagamenti tramite cellulare, smartphone e tablet e ritiene che il fenomeno richiede nuove risposte;
36. sottolinea che l'utilizzo dei micropagamenti per pagare i media e i contenuti culturali on-line è sempre più diffuso e considera questo come uno strumento utile per assicurare che i titolari dei diritti ricevano un compenso;
37. segnala che le commissioni interbancarie multilaterali nazionali e transfrontaliere all'interno dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) variano in misura significativa tra gli Stati membri; ritiene che le commissioni interbancarie multilaterali sia nazionali sia transfrontaliere all'interno dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) debbano essere armonizzate al fine di consentire ai consumatori di trarre beneficio dal mercato unico; invita la Commissione a procedere entro la fine del 2012 a una valutazione dell'impatto al fine di fissare un massimale per le commissioni interbancarie multilaterali e progressivamente ridurle; invita la Commissione a proporre un regolamento che armonizzi le commissioni interbancarie multilaterali e le riduca progressivamente in modo da allinearle ai costi effettivi entro la fine del 2015; ritiene che le maggiorazioni, gli sconti e le altre pratiche di orientamento della scelta del cliente debbano essere progressivamente eliminate, preparando il terreno per una maggiore trasparenza del mercato unico europeo dei pagamenti;
38. sottolinea che la privacy e la sicurezza dei dati sono per i consumatori motivi di grande preoccupazione e un fattore che tende a dissuaderli dall'effettuare acquisti on-line; giudica necessario adeguare le attuali normative sulla protezione dei dati alle nuove sfide e innovazioni apportate dagli sviluppi tecnologici attuali e futuri, come ad es. il cloud computing;
39. riconosce il potenziale economico e sociale che il cloud computing ha dimostrato di avere finora e invita la Commissione ad adottare iniziative in questa area in modo da trarre vantaggio dai benefici offerti da tali tecnologie appena queste saranno maggiormente sviluppate; riconosce, tuttavia, le numerose sfide tecnologiche e legali derivanti dallo sviluppo del cloud computing;
40. riconosce l'enorme potenziale del cloud computing e invita la Commissione a proporre senza indugi una strategia europea in materia.
41. invita la Commissione ad applicare le disposizioni relative alla comunicazione delle violazioni dei dati nel pacchetto delle telecomunicazioni e renderle disponibili per tutti i consumatori negli Stati membri;
42. ricorda le disposizioni presenti nella direttiva relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti, ai sensi della quale gli operatori delle telecomunicazioni sono tenuti ad obbligare i prestatori di servizi su internet a fornire messaggi del servizio pubblico a tutti i loro clienti; invita la Commissione a controllare quanti regolatori delle telecomunicazioni rispettano tali norme e a riferire in merito al Parlamento;
43. accoglie pertanto con soddisfazione la nuova normativa proposta dalla Commissione sulla protezione dei dati, pone in evidenza l'esigenza di fornire ai cittadini un migliore controllo sul trattamento dei loro dati personali e rimarca la necessità di approvare e attuare una nuova disciplina della materia che, nel proteggere la privacy e nel tutelare i diritti fondamentali, garantisca la certezza giuridica e dia alle imprese una flessibilità sufficiente a permetter loro di sviluppare la propria attività senza accollarsi costi eccessivi, offrendo al contempo una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi e mantenendo al tempo stesso un forte impegno a rispettare gli obblighi già esistenti;

Martedì 11 dicembre 2012

44. accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire un quadro normativo per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi per migliorare la responsabilità, la trasparenza e la governance delle società di gestione collettiva dei diritti, instaurare meccanismi efficaci per la risoluzione delle controversie e chiarire e semplificare i sistemi di concessione delle licenze; ritiene fondamentale fornire agli utenti di Internet informazioni chiare e comprensibili riguardo a quali dati personali saranno raccolti e a quale scopo, nonché al periodo per cui questi saranno conservati, al fine di rafforzare i loro diritti e la loro fiducia in Internet; sottolinea che nel quadro del riesame dell'acquis relativo alla protezione dei dati condotto attualmente occorre assicurare la certezza e la chiarezza del diritto, nonché un livello molto elevato di protezione dei dati; accoglie con favore l'annuncio di una strategia europea globale per il cloud computing nel 2012 e in tale contesto attende, in particolare, che siano chiarite le questioni della giurisdizione, della protezione dei dati e della competenza;

45. è fermamente convinto che la tutela della vita privata non costituisca solo un valore fondamentale dell'Unione europea, ma svolga altresì un ruolo centrale nel promuovere la necessaria fiducia degli utenti nell'ambiente digitale al fine di garantire il pieno sviluppo del mercato unico digitale; accoglie pertanto con favore le proposte della Commissione di adeguamento della direttiva sulla protezione dei dati all'attuale contesto digitale che promuovono in tal modo il carattere innovativo dell'ambiente online e stimolano lo sviluppo di nuove, promettenti tecnologie come il cloud computing;

46. ribadisce che è fondamentale un approccio globale per affrontare problematiche come la protezione dei dati e la pirateria; incoraggia a questo proposito una stretta cooperazione tra l'UE e il Forum sulla governance di internet;

47. chiede chiarimenti per quanto riguarda l'obbligo dei prestatori di servizi su Internet di agire in conformità della legislazione unionale sulla protezione dei dati e la concorrenza, della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della direttiva sul commercio elettronico ⁽¹⁾ e del Pacchetto Telecom ⁽²⁾ in materia di trattamento e/o raccolta dei dati all'interno dell'UE, indipendentemente dal luogo in cui tali dati sono conservati e/o trattati; ritiene che un livello più elevato di trasparenza per quanto concerne l'identificazione dei prestatori di servizi su Internet dovrebbe avere un ruolo chiave così da favorire la fiducia dei consumatori e promuoverà inoltre le migliori pratiche in questo settore e costituirà un criterio essenziale per la creazione di un marchio di fiducia europeo;

48. ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE, i fornitori di servizi online devono rendersi chiaramente identificabili e che il rispetto di questo obbligo contribuisce in maniera decisiva a garantire la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico;

49. invita la Commissione a modernizzare il quadro giuridico che disciplina i diritti di proprietà intellettuale nel contesto del completamento del mercato unico digitale e a proporre e attuare rapidamente la Strategia europea per i diritti di proprietà intellettuale ai fini dell'adeguamento alla realtà on-line del XXI secolo; attende con interesse le proposte della Commissione per strumenti giuridici in materia, come una legislazione per semplificare la gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa e una direttiva sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria; ritiene inoltre che si debbano prendere in considerazione e sviluppare ulteriormente modelli aziendali innovativi e diverse strutture di concessione delle licenze al fine di aumentare la disponibilità mantenendo al contempo i diritti d'autore e assicurando la remunerazione dei titolari dei diritti;

50. pone l'accento sull'importanza di un approccio armonizzato alle eccezioni e alle limitazioni in materia di diritto d'autore, nonché alle eccezioni legali armonizzate in materia di marchi e brevetti, spesso a vantaggio di ricercatori e sviluppatori, visto che l'obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo, la diffusione e l'adozione da parte dei consumatori di servizi nuovi e innovativi e garantire la certezza giuridica dei gruppi di ricerca, degli innovatori, degli artisti e degli utenti necessaria per l'affermazione di un prospero ambiente digitale europeo;

51. ricorda che è necessario continuare a operare per conseguire l'armonizzazione normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale, rispettando al contempo i diritti e le libertà dei cittadini, al fine di agevolare il completamento del mercato unico digitale;

52. chiede alla Commissione europea di proporre soluzioni condivise, adeguate alle specificità settoriali, che rispettino i diritti d'autore, assicurino agli autori una remunerazione equa e promuovano l'accesso del pubblico ad un'ampia gamma di offerta culturale legale;

⁽¹⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11) e direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37).

Martedì 11 dicembre 2012

53. esorta la Commissione ad accelerare il suo lavoro preparatorio sulla proposta legislativa in materia di «gestione collettiva dei diritti» in modo da assicurare una maggiore affidabilità, trasparenza e governance delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo efficienti meccanismi di risoluzione delle dispute, nonché chiarendo e semplificando i sistemi di concessione di licenza nel settore musicale.

54. sottolinea che l'utilizzo dei micropagamenti per pagare i media e i contenuti culturali on-line è sempre più diffuso, anche se è necessario ottimizzarne ulteriormente la facilità d'uso, e considera questo uno strumento utile per assicurare che i creatori titolari dei diritti ricevano un compenso, poiché rendono il contenuto legale accessibile al pubblico a prezzi abbordabili; sottolinea inoltre che i micropagamenti sono un metodo efficace per combattere i contenuti illegali; enfatizza comunque che i problemi associati ai sistemi di pagamento on line, quali la mancanza di interoperabilità e gli elevati costi del micropagamento per i consumatori, devono essere affrontati nell'ottica di sviluppare soluzioni semplici, innovative e vantaggiose a favore dei consumatori e delle piattaforme digitali; sottolinea che l'espansione dell'offerta legale di contenuti culturali on line a prezzi accessibili può arginare in modo permanente le piattaforme illegali in Internet;

55. sottolinea che le nuove tecnologie e i nuovi servizi on-line in espansione hanno favorito l'incremento della domanda di audiovisivi e di altri contenuti digitali culturali e creatori e offrono modi nuovi e innovativi per personalizzare e arricchire l'offerta, in particolare fra i giovani; osserva, tuttavia, che l'attuale offerta legale non è sufficiente a soddisfare tale domanda e gli utenti sono spesso motivati ad accedere a contenuti illegali; ritiene che si debbano prendere in considerazione modelli aziendali innovativi e diverse strutture di concessione delle licenze al fine di aumentare la disponibilità; chiede un migliore sfruttamento delle tecnologie digitali, che dovrebbero costituire il trampolino di lancio sia per la differenziazione sia per la moltiplicazione delle offerte lecite, in modo da mantenere la fiducia dei consumatori e per aumentarne il numero, garantendo al contempo che gli artisti siano remunerati in modo equo e proporzionale;

56. appoggia fermamente l'adozione di misure, sia a livello di Stati membri che europeo, per impedire la falsificazione dei prodotti e la pirateria su Internet;

57. accoglie con favore la proposta di aumentare la disponibilità e di sviluppare servizi legali di contenuti on-line, ma pone in evidenza la necessità di un sistema dei diritti d'autore dell'UE moderno e più armonizzato; sottolinea pertanto la necessità di una legge sui diritti d'autore che fornisca incentivi adeguati, garantisca equilibrio e stia al passo con la tecnologia moderna; considera che l'incoraggiamento, la promozione, la sostenibilità della concessione di licenze multi-territoriali nel mercato digitale singolo debbano essere facilitati soprattutto mediante iniziative trainate dal mercato in risposta alla domanda del consumatore; di conseguenza, invita la Commissione ad attuare senza indugio la strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale;

58. condanna con forza ogni discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità e la residenza e, nel rammentare l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva;

Rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia nel mercato unico digitale

59. sottolinea che la direttiva sui diritti del consumatore ha segnato un importante passo in avanti ai fini della certezza giuridica dei consumatori e delle imprese in tema di transazioni on-line e rappresenta oggi il principale strumento di tutela dei consumatori per i servizi on-line; invita gli Stati membri ad assicurarne la rapida ed efficace attuazione; invita a istituire un codice di buone pratiche per le imprese on-line e sostiene le proposte di contratti tipo in materia; ritiene che l'attuazione della CRD costituisca un elemento importante dei contratti tipo nonostante sia necessario rispettare anche le pratiche di vendita al dettaglio esistenti; inoltre, invita gli Stati membri a decidere se favorire, a lungo termine, l'armonizzazione completa della normativa sul mercato unico o un secondo regime nazionale; nel secondo caso, esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far avanzare, con spirito costruttivo, fascicoli come il diritto comune europeo della vendita, al fine di agevolare il commercio transfrontaliero nell'UE a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese;

60. ritiene che il regolamento, proposto di recente, relativo a un diritto comune europeo della vendita, che potrebbe essere scelto dalle parti contraenti in alternativa al diritto nazionale della vendita, offra un grande potenziale per affrontare il problema della frammentazione del mercato interno e per rendere il commercio elettronico più accessibile e più prevedibile sotto il profilo giuridico sia per i consumatori sia per le imprese;

61. ricorda che anche gli Stati membri hanno un ruolo da svolgere nel garantire che si giunga a una rapida e non burocratica attuazione delle regole UE, al fine di rendere concreti i diritti dei consumatori;

Martedì 11 dicembre 2012

62. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare — e stanziare risorse adeguate per — strumenti efficaci come la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), onde garantire che gli operatori commerciali on-line applichino le norme unionali sulla trasparenza e sulle pratiche commerciali sleali, permettendo in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori;
63. sottolinea la necessità di iniziative negli Stati membri tese a migliorare le capacità di uso del digitale da parte del pubblico in generale; sottolinea l'importanza di far acquisire ai cittadini dell'UE competenze digitali che permettano loro di sfruttare appieno i vantaggi del collegamento in rete e della partecipazione alla società digitale;
64. invita la Commissione a includere una componente «accessibilità per il consumatore» in termini di attuazione di un ambiente privo di barriere e di una gamma completa di servizi accessibili per le persone con disabilità in tutte le politiche attinenti al mercato unico digitale, onde assicurare che tutte le fasce di cittadini abbiano accesso e possano pienamente beneficiare del mercato unico digitale;
65. sottolinea la necessità di iniziative negli Stati membri tese a migliorare le capacità di uso del digitale da parte del pubblico in generale, specialmente tra le persone socialmente svantaggiate e con particolare attenzione alle persone anziane, onde promuovere il concetto di invecchiamento attivo;
66. riconosce l'importanza di una carta europea dei diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i doveri dei cittadini nella società dell'informazione;
67. sottolinea l'importanza di promuovere la creazione di siti web multilingue dedicati al confronto trasparente e attendibile dei prezzi, quale mezzo per aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero;
68. sottolinea la necessità di creare un marchio di fiducia europeo (European Trustmark — Eurologo) che attesti che una data impresa operante on-line rispetta appieno il diritto UE; il marchio deve essere semplice e ben strutturato, ricco di contenuti che apportino valore aggiunto al commercio elettronico, in modo da rafforzare la fiducia e la trasparenza nonché la certezza giuridica dei consumatori e delle imprese, e deve fornire informazioni conformemente alle norme esistenti e non giuridicamente vincolanti del W3C, nell'interesse delle persone con disabilità;
69. sottolinea, inoltre, l'esigenza di un approccio integrato per aumentare la fiducia dei consumatori quanto all'accesso a servizi transfrontalieri legali on-line;
70. sottolinea l'urgente necessità che l'UE fornisca alle imprese e ai consumatori la fiducia e gli strumenti necessari per il commercio online, al fine di incrementare il commercio transfrontaliero; chiede pertanto una semplificazione dei regimi di concessione delle licenze e l'istituzione di quadro di riferimento efficace in materia di diritto d'autore;
71. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta ad affrontare gli ostacoli al completamento del mercato unico digitale, soprattutto le barriere che impediscono lo sviluppo dei servizi legali transfrontalieri on line; inoltre, sottolinea l'esigenza di aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dell'accesso a servizi transfrontalieri legali; sottolinea che il mercato unico digitale consentirà ai cittadini di accedere, in tutta l'UE, a tutti i contenuti e servizi digitali, siano essi musicali, audiovisivi o videogiochi;
72. condivide l'analisi della Commissione secondo cui la possibilità di sfruttare appieno il potenziale offerto dal mercato unico digitale è ostacolata soprattutto dal fatto che continua a esistere un mosaico di normative differenti e che sono invece praticamente, se non completamente, inesistenti norme e pratiche «interoperabili»;
73. plaude alle proposte legislative della Commissione sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) e sulla risoluzione on-line delle controversie (ODR), ed evidenzia l'importanza della loro effettiva adozione per contribuire alla risoluzione delle denunce e dei conflitti transfrontalieri; sottolinea altresì la necessità di diffondere ampiamente tra i consumatori e i commercianti la conoscenza di tali meccanismi affinché essi possano conseguire l'auspicato livello di concreta efficacia; ricorda l'importanza di un meccanismo di ricorso efficace quale strumento per garantire che i consumatori possano far valere i propri diritti, sottolineando al contempo che i cittadini devono essere meglio informati sui dettagli di un tale meccanismo e su altri strumenti di soluzione dei problemi; ritiene che ciò dovrebbe aumentare gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi e contribuire alla rimozione dei restanti ostacoli che limitano la crescita e l'innovazione, in particolare all'interno del mercato digitale, e che attualmente impediscono al mercato unico di realizzare tutto il proprio potenziale; sottolinea che l'esistenza della piattaforma di risoluzione delle controversie on-line per il commercio elettronico nazionale e transfrontaliero aumenterà la fiducia dei consumatori nel mercato unico digitale;

Martedì 11 dicembre 2012

74. riconosce la necessità di trovare soluzioni per rafforzare la fiducia dei cittadini nell'ambiente online e garantire la protezione dei dati personali e la privacy, nonché la libertà di espressione e d'informazione, anche eliminando gli ostacoli geografici, tecnici e organizzativi presenti attualmente nei meccanismi di ricorso; ritiene che una risoluzione delle controversie rapida ed economica rappresenti, proprio per il commercio elettronico, un presupposto fondamentale per la fiducia degli utenti; accoglie, pertanto, con favore le proposte avanzate dalla Commissione in merito alla risoluzione extragiudiziale e online delle controversie in materia di consumo e guarda con interesse all'iniziativa legislativa che è stata annunciata riguardo alla risoluzione delle controversie tra imprese;

75. prende atto delle proposte della Commissione concernenti misure di cooperazione con servizi di pagamento per lottare contro contenuti non autorizzati o illegali; sottolinea che qualsiasi cooperazione con soggetti privati deve essere saldamente radicata in un quadro giuridico caratterizzato dal rispetto della riservatezza dei dati, dalla protezione dei consumatori, dal diritto di ricorso e di accesso alla giustizia per tutte le parti; evidenzia che il primo passo deve essere l'effettiva attuazione delle misure di «preavviso d'azione», garantendo il rispetto del diritto fondamentale a un processo equo, dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge, in modo inequivocabile e per tutti; sottolinea che tutti gli operatori, ivi inclusi i fornitori di pagamento e gli inserzionisti, hanno un ruolo nella lotta contro i contenuti non autorizzati e illegali;

76. plaude fortemente alla nuova comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi»; esorta la Commissione, gli Stati membri e l'industria a promuovere l'uso dei nuovi sviluppi tecnologici a fini educativi e di protezione dei minori, e a collaborare strettamente e in modo efficiente al fine di garantire un internet sicuro per i ragazzi; invita la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere progetti di alfabetizzazione e familiarizzazione con le tecnologie digitali rivolti agli adulti che hanno compiti educativi, formativi e di sostegno alla crescita delle nuove generazioni, così da renderle consapevoli delle opportunità e dei rischi che le TIC rappresentano per i bambini e i minori, ma anche per consentire di ridurre il divario tecnologico tra generazioni; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi di formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione per quanto riguarda diritti, obblighi e rischi dei consumatori connessi al mercato interno digitale;

77. esorta le parti interessate a impegnarsi a garantire la pubblicità responsabile rivolta ai minori, in particolare astenendosi dalla pubblicità televisiva e on-line aggressiva e ingannevole, nonché rispettando e attuando integralmente i codici di condotta esistenti e le iniziative simili;

78. considera necessario sostenere la digitalizzazione delle opere educative e culturali nel maggior numero di lingue ufficiali dell'UE possibili al fine di offrire un contenuto di valore e utile al pubblico;

79. sottolinea l'importanza di stabilire principi chiari per regolare le relazioni con i mercati digitali di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i progetti a livello unionale, quali la digitalizzazione del patrimonio culturale mondiale;

80. invita la Commissione ad adoperarsi affinché le norme sulla distribuzione selettiva siano applicate correttamente e in modo da evitare abusi e discriminazione;

81. invita la Commissione a proporre una normativa volta a garantire la neutralità della rete;

82. sottolinea che una maggiore concorrenza e trasparenza per quanto riguarda la gestione del traffico e la qualità del servizio, così come la facilità di passaggio, figurano tra le condizioni minime necessarie per garantire la neutralità della rete; ribadisce il sostegno a una rete internet aperta in cui non sia possibile bloccare il contenuto e i servizi commerciali individuali; ricorda le recenti conclusioni dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e ritiene che siano necessarie misure supplementari per garantire la neutralità della rete;

83. ribadisce le potenziali sfide connesse all'abbandono della neutralità della rete, ad esempio i comportamenti anticoncorrenziali, il blocco dell'innovazione, le limitazioni della libertà di espressione, la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori e le violazioni del diritto alla vita privata, nonché il fatto che la mancanza di neutralità di internet nuoce alle imprese, ai consumatori e alla società in generale;

84. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una concorrenza on-line libera e leale, adottando misure contro le pratiche commerciali B2B sleali, per esempio restrizioni on-line, controlli dei prezzi e quote;

85. ritiene che l'ulteriore potenziamento della rete a banda larga e, in particolare, il collegamento alla rete di comunicazione elettronica delle aree rurali, isolate e ultraperiferiche rappresentino una priorità fondamentale; esorta, a tal proposito, la Commissione ad appurare costantemente e ad assicurare, ove necessario attraverso un intervento normativo, che sia mantenuta la neutralità della rete e che gli operatori su Internet non si vedano ostacolare o impedire l'accesso all'infrastruttura della rete;

Martedì 11 dicembre 2012

Gettare le basi di un'Europa più competitiva e inclusiva

86. invita gli Stati membri a rafforzare e agevolare lo sviluppo delle infrastrutture di informazione e comunicazione dal momento che, benché tutti gli Stati membri dispongano di una strategia nazionale in materia di banda larga, solo alcuni hanno un piano pienamente operativo che include gli obiettivi richiesti per dare piena attuazione all'iniziativa faro per un'agenda digitale europea, come prevista dalla strategia Europa 2020; saluta con favore la nuova iniziativa su un Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) che sarà di cruciale importanza per l'effettiva realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea fissati per il 2020, fra cui la promessa della banda larga e dell'accesso universale, nonché dell'obiettivo intermedio per ogni cittadino dell'UE di disporre dell'accesso a una connessione di base a internet entro il 2013;

87. sottolinea che i servizi Internet sono offerti su scala transfrontaliera e richiedono, pertanto, un'azione concertata in linea con l'agenda digitale europea; rileva che un mercato europeo in cui quasi 500 milioni di persone sono connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da fattore trainante per lo sviluppo del mercato interno; sottolinea la necessità di correlare l'agenda digitale all'erogazione di nuovi servizi quali il commercio elettronico, la sanità elettronica, la teledidattica, i servizi bancari telematici e l'amministrazione online;

88. sottolinea che per lo sviluppo del mercato unico digitale europeo è importante proseguire gli sforzi volti a garantire l'accesso universale e ad alta velocità a tutti i consumatori, promuovendo l'accesso alla rete internet fissa e mobile nonché attraverso la diffusione di infrastrutture di prossima generazione; sottolinea che ciò richiede politiche che favoriscano l'accesso a condizioni concorrenziali; esorta la Commissione e gli Stati membri a imprimere un nuovo impulso alla strategia europea concernente la banda larga veloce e ultraveloce aggiornando i pertinenti obiettivi;

89. sottolinea l'interesse che il passaggio al digitale dei servizi pubblici potrebbe rivestire per i consumatori e le imprese e invita gli Stati membri a elaborare piani nazionali a tal fine, piani che dovrebbero includere obiettivi e misure per rendere accessibili on-line, entro il 2015, tutti i servizi pubblici; riconosce che le reti ad alta velocità rappresentano un prerequisito per lo sviluppo dei servizi online e per la crescita economica; invita la Commissione a mettere a punto i principali obiettivi dell'agenda digitale a livello mondiale per garantire che l'Europa diventi il leader globale nella velocità e nella connettività di internet; invita gli Stati membri a elaborare ulteriormente programmi nazionali per la banda larga e ad adottare piani operativi contenenti misure concrete per attuare gli ambiziosi obiettivi della banda larga e sottolinea l'importanza strategica e fondamentale degli strumenti proposti dalla Commissione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa;

90. deplora che l'Unione europea sia in ritardo per quanto riguarda le connessioni internet a fibra ottica; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione ad accelerare la diffusione e l'adozione della banda larga ultraveloce e chiede una strategia europea per la diffusione su vasta scala della FTTx («fibre to the x»);

91. invita gli Stati membri ad elaborare piani di emergenza nazionali in caso di incidenti informatici per far fronte a eventuali interferenze o attacchi informatici di rilevanza transfrontaliera, compresi piani per infrastrutture critiche informatizzate a livello europeo e nazionale, e a sviluppare strategie per un'infrastruttura più stabile e affidabile; sottolinea che occorre intensificare la cooperazione internazionale in questo settore; ricorda che la sicurezza della rete e dell'informazione spetta a tutte le parti interessate, ivi compresi utenti, fornitori di servizi, ed elaboratori di software e hardware; raccomanda di incoraggiare la formazione e l'istruzione alla sicurezza informatica, sia per i cittadini che i professionisti;

92. sottolinea il crescente utilizzo di internet sui dispositivi mobili e invita ad assicurare una maggiore disponibilità di radiofrequenze per l'internet mobile e a migliorare la qualità dei servizi elettronici forniti su tali dispositivi mobili; la ripartizione futura delle radiofrequenze deve porre le basi per la leadership dell'Europa nell'ambito delle applicazioni senza fili e dei nuovi servizi al fine di stimolare la crescita europea e la competitività globale;

93. rileva che il traffico di dati su rete fissa e mobile sta aumentando in modo esponenziale e che, per gestire tale aumento, sarà fondamentale adottare una serie di misure, come un'ulteriore armonizzazione della ripartizione dello spettro per la banda larga senza fili, una maggiore efficienza dello spettro e un rapido dispiegamento delle reti di accesso di nuova generazione;

94. osserva che un primo passo necessario verso la realizzazione delle future esigenze di capacità consiste nel valutare la necessità di aprire la banda di 700 MHz per il traffico di dati su rete mobile;

95. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione sugli appalti elettronici pubblicata il 20 aprile 2012; sottolinea che gli appalti elettronici semplificheranno gli iter procedurali, assicureranno trasparenza, ridurranno costi e oneri, incrementeranno la partecipazione delle PMI e forniranno migliore qualità a prezzi più bassi;

Martedì 11 dicembre 2012

96. si compiace della proposta legislativa della Commissione concernente un regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che rafforzerà la fiducia e la convenienza in un ambiente digitale sicuro e, contemplando il riconoscimento e l'accettazione reciproci a livello UE dei regimi di identificazione elettronica notificata, è in grado di consentire transazioni elettroniche sicure e omogenee fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'e-business e del commercio elettronico nell'Unione europea; sottolinea l'importanza delle firme elettroniche e del riconoscimento reciproco delle identità elettroniche a livello europeo per garantire la certezza giuridica per i consumatori e le imprese europee; sottolinea l'importanza di garantire simultaneamente l'interoperabilità a livello dell'UE e la tutela dei dati personali;

97. osserva che l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione da parte del settore pubblico costituisce la pietra angolare dello sviluppo della società digitale e della conoscenza ed esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente servizi elettronici sicuri ed efficienti; rileva, segnatamente in materia di identificazione e firme elettroniche, che l'interoperabilità transfrontaliera rappresenta un prerequisito per l'adozione di soluzioni transfrontaliere di fatturazione elettronica;

98. ricorda che, nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 su «un mercato unico digitale competitivo — l'eGovernment come fattore trainante», il Parlamento ha sottolineato l'importanza di facilitare l'adozione su larga scala di fattori quali la certezza del diritto, un ambiente tecnico chiaro e soluzioni aperte e interoperabili relativamente alla fatturazione elettronica, basate su requisiti giuridici, operazioni commerciali e standard tecnici comuni; invita la Commissione a valutare la necessità di norme unionali uniformi e aperte in materia di identificazione e firme elettroniche; sottolinea che gli ostacoli più significativi all'accesso transfrontaliero ai servizi telematici della pubblica amministrazione sono connessi all'utilizzo delle firme e dell'identificazione elettroniche, nonché al problema dell'assenza di interoperabilità tra i sistemi di e-governance a livello dell'UE; accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

o

o o

99. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TA(2012)0469

Finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE: accesso agevolato al credito a titolo del sostegno all'internazionalizzazione (2012/2114(INI))

(2015/C 434/02)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Europa globale: Competere nel mondo — Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),

— vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali» (COM(2010)0343),